

CIRCOLARE N. 34/82

Prot. 931 (56) 71.34

OGGETTO: D.M. 15 marzo 1982 n. 706(56)71.34 di approvazione delle nuove Norme Tecniche per l'impianto e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico.

E' stato approvato con D.M. 15 marzo 1982 n. 706 il testo delle nuove "Norme Tecniche per l'impianto e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico" quanto prima tale testo verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

In merito alle suddette norme si forniscono alcuni chiarimenti ed istruzioni di carattere applicativo.

A) Modalità da osservare nell'esame dei progetti - (Capo 3).

L'esame in linea tecnica ai fini della sicurezza dei progetti di nuovi impianti scioviari o di modifica e di adeguamento tecnico di impianti già in esercizio (comma 3.1.3.) viene effettuato, come per il passato, di norma dai competenti Uffici periferici della M.C.T.C., a seguito di richiesta da parte degli organi regionali.

I predetti Uffici nel rilasciare agli organi regionali il nulla osta ai fini della sicurezza per l'approvazione dei progetti ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 11.7.1980 n. 753 ne daranno comunicazione per conoscenza a questa Sede.

Qualora nei progetti vengano previste soluzioni costruttive particolari e comunque non già favorevolmente sperimentate, gli Uffici periferici riferiranno preventivamente a questa Sede, esprimendo il loro motivato parere.

I competenti Uffici periferici della M.C.T.C. nel rilasciare il nulla osta ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11.7.1980 n. 753, agli organi regionali a seguito dell'esito favorevole delle verifiche e prove funzionali, ne daranno comunicazione per conoscenza a questa Sede.

B) Documentazione tecnica (Capo 1).

I progettisti ed i costruttori di impianti scioviari avranno cura che gli elaborati tecnici comprendano tutti i documenti specificati al paragrafo 1.2.

I progetti non completi non potranno essere presi in considerazione e dovranno essere restituiti per le necessarie integrazioni, così pure quelli non datati.

Si precisa che la dichiarazione, attestante che la zona interessata dall'impianto risulta immune dalla possibilità di danni causati per la caduta di valanghe, dovrà essere rilasciata o dal Servizio Valanghe Italiano del CAI o da altro Ente tecnico pubblico specializzato (comma 1.2.1. punto 13).

La documentazione tecnica da presentare unitamente al progetto dell'impianto deve comprendere anche una relazione geologica e geotecnica (comma 1.2.1. punto 14).

C) Norme tecniche (Capo 2).

La nuova normativa tecnica di sicurezza per le sciovie è stata aggiornata in relazione al progresso tecnologico del settore, nonché per adeguarla alle Raccomandazioni Internazionali emanate dalla Commissione per l'Europa (ECE) del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite.

Le Norme che si riferiscono in linea generale alle sciovie a fune alta, contengono raccolte in appositi paragrafi, le disposizioni particolari per le sciovie a fune bassa (2.22), per le sciovie sui ghiacciai (2.23) e per le slittinovie (2.25).

La lunghezza dei tratti della pista per i quali si può ammettere una pendenza superiore al 60% risulta diminuita rispetto alle precedenti Norme (comma 2.1.5. punto 1).

Per le funi unificate le prescrizioni per il collaudo e la accettazione sono quelle indicate nelle singole norme di unificazione (comma 2.2.5), mentre per tutte le altre funi valgono le prescrizioni contenute nel D.M. 18.8.1959 n.1661 (comma 2.2.4.).

Il grado di sicurezza delle funi traenti, calcolato secondo quanto precisato nelle norme, non deve essere minore di 4,5 (comma 2.3.2.).

Impianti con velocità superiori a 2 m/s devono essere dotati di traini ad azione progressiva (comma 2.6.1.).

L'intervallo di tempo tra due traini consecutivi non deve scendere al di sotto di 5 s ed 8 s per traini rispettivamente monoposto e biposto: detti valori possono essere ridotti rispettivamente a 4s e 6s per impianti dotati di azionamento a velocità di regime variabile in un campo sufficientemente esteso, purché siano soddisfatte anche le altre condizioni prescritte dalle Norme (comma 2.6.2.).

La posizione orizzontale del piano medio delle pulegge terminali delle stazioni deve poter essere mantenuta anche in caso di cedimento degli appoggi, adottando all'uopo idonee soluzioni costruttive (comma 2.9.1.).

I tratti di fune immediatamente adiacenti alle pulegge delle stazioni devono essere praticamente orizzontali (comma 2.9.6.).

Alla stazione a monte tra il punto di distacco dello sciatore dal traino ed il punto di imbocco della fune nella puleggia deve essere lasciato uno spazio libero avente una lunghezza in metri non inferiore a $15v$, dove v in m/s è la velocità massima della fune traente (comma 2.9.7.).

Le stazioni, ove ricorra il caso, devono essere provviste di passerelle di ispezione e così pure i sostegni più alti di 6 m (commi 2.9.13 e 2.16.13).

Tutte le sciovie devono essere dotate di un freno a comando elettrico, funzionante per mancanza di corrente ed inoltre quelle con pendenza media della linea superiore al 25% devono essere provviste di un dispositivo meccanico, ampiamente dimensionato, atto ad impedire la retromarcia (comma 2.10.9 e 2.10.10).

Per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali ed i gradi di sicurezza sono state dettate nuove prescrizioni (paragrafo 2.12 e 2.13).

La pressione dinamica del vento da considerare per le verifiche, dell'impianto fuori servizio è stata assunta pari a 90 kg/m² (comma 2.15.3) in conformità alla normativa vigente per le costruzioni civili.

Per i rulli sono state adottate le norme riguardati l'unificazione (paragrafo 2.17).

Le prescrizioni riguardanti gli impianti elettrici sono state revisionate in relazione ai nuovi criteri già da tempo adottati anche in sede di tipizzazione (paragrafo 2.20).

D) Norme di esercizio (Capo 4).

Le norme riguardanti l'esercizio in generale ed il personale in particolare sono state modificate rispetto alla preesistente normativa, in base a quanto Prescritto dal DPR 11.7.1980 n. 753.

Sono stati dettati nuovi criteri per fissare la lunghezza di riferimento, sulla quale va misurata la riduzione percentuale della sezione metallica delle funi riferita a quella delle funi nuove, ai fini del giudizio sul mantenimento in servizio delle funi stesse (comma 4.5.5).

In conformità a quanto già adottato per le funivie monofune, viene consentito il mantenimento in servizio delle funi traenti oltre il decimo anno dalla loro posa in opera, purché la riduzione percentuale della sezione metallica non superi, in relazione all'età della fune, determinati valori (comma 4.5.5).

L'esame magnetoinduttivo deve essere effettuato all'atto della messa in servizio della fune, al 2° anno, al 4° anno, al 6° anno e, successivamente, ogni anno (comma 4.5.3).

In conformità a quanto disposto dal D.P.R. 11.7.1980 n. 753 è previsto che l'impianto scioviario venga governato da un responsabile dell'esercizio (comma 4.2.2).

Qualora il responsabile dell'esercizio non sia in possesso del titolo di studio di perito industriale ovvero di altro titolo ad indirizzo tecnico equipollente o superiore, l'azienda esercente deve designare un assistente tecnico, provvisto almeno di uno dei predetti titoli, per l'espletamento delle specifiche incombenze a carattere professionale fissate dalla normativa (comma 4.2.6).

Per coloro che alla data di entrata in vigore delle allegate Norme abbiano effettivamente svolto, da almeno un anno, le funzioni di direttore di esercizio, a seguito di apposito atto di riconoscimento rilasciato dal competente Ufficio periferico della M.C.T.C., l'Ufficio stesso potrà rilasciare, senza ulteriori adempimenti, gradimento alla designazione come assistenti tecnici.

Il competente Ufficio periferico della M.C.T.C. potrà rilasciare il certificato di idoneità per l'espletamento delle funzioni di responsabile dell'esercizio, senza ulteriori adempimenti, fatta eccezione per gli accertamenti sanitari ove siano trascorsi oltre cinque anni dal loro

riconoscimento, a coloro che alla data di entrata in vigore delle allegate Norme svolgano effettivamente, da almeno un anno, le mansioni di capo servizio di un impianto scioviario.

Tutta la materia riguardante il personale addetto agli impianti a fune in servizio pubblico, che svolga mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, verrà comunque prossimamente regolamentata con nuove disposizioni in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 11.7.1980, n. 753 (comma 4.2.7.).

E) Norme transitorie (Capo 5)

Le disposizioni di cui ai Capo I ed al Capo II delle allegate Norme si applicano ai progetti di impianti scioviari che perverranno ai competenti Uffici periferici della M.C.T.C. dopo 9 mesi dalla pubblicazione delle Norme stesse sulla Gazzetta Ufficiale.

Per le parti già tipizzate, le Ditte costruttrici dovranno presentare, in tempo utile entro il predetto termine, un elaborato di verifica della rispondenza alle nuove Norme, al fine di ottenere la conferma della validità della tipizzazione.

Si fa riserva di ulteriori chiarimenti ove se ne ravvisi la necessità.

Con l'entrata in vigore delle Norme allegate vengono abrogati:

- D.M. 27 agosto 1969 n. 3135/71.34
- Circ. 17 novembre 1969 n. 52
- D.M. 6 febbraio 1970
- D.M. 10 giugno 1970 n. 3674/71.34
- Circ. 22 giugno 1970 n. 20
- D.M. 27 agosto 1970 n. 4465/71.34
- Circ. 2 settembre 1970 n. 26
- D.M. 27 novembre 1970 n. 61.64//71.34
- D.M. 30 novembre 1970
- Circ. 15 dicembre 1970 n. 45
- Circ. 29 dicembre 1970 n. 6624/71.34
- Circ. 21 giugno 1971 n. 38
- Circ. 27 settembre 1971 n. 54
- D.M. 17 novembre 1971 n. 4111/71.34
- D.M. 24 novembre 1971 n. 4223/71.34
- Circ. 27 novembre 1971 n. 66
- Circ. 29 novembre 1971 n. 67
- Circ. 11 dicembre 1971 n. 69
- Circ. 7 giugno 1972 n. 25
- Circ. 19 ottobre 1972 n. 38
- Circ. 12 ottobre 1973 n. 31
- Circ. 26 novembre 1973 n. 34

- D.M. 15 gennaio 1974 n. 97
- Circ. 4 febbraio 1974 n. 3
- D.M. 10 luglio 1974 n. 1873
- Circ. 5 agosto 1974 n. 31
- Circ. 16 luglio 1976 n. 27

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Danese)

Per copia conforme
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(dr. Ing. Alfredo SARACENI)